

I chiarimenti delle Entrate. Due risoluzioni sul corretto regime Iva

Edilizia, posa in opera senza «reverse charge»

Niente inversione nei servizi sulle navi

Renato Portale

L'inversione contabile nell'edilizia opera soltanto quando si realizzano beni diversi e nuovi rispetto al complesso dei materiali impiegati. Inoltre, ai fini della qualificazione del rapporto giuridico come contratto d'appalto, prestazione d'opera o fornitura con posa in opera è necessario attribuire rilevanza non già alla denominazione attribuita al contratto, bensì agli effetti da questo prodotti in base alla comune intenzione delle parti, espressa dalla clausola contrattuale. Anche le prestazioni di installazione e manutenzione di impianti antincendio, se interessano un immobile, seguono il regime del reverse charge, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dall'articolo 17,

comma 6 del Dpr 633/72. È quanto precisato dall'agenzia delle Entrate nelle risoluzioni 245 e 246 del 16 giugno.

Una società che svolge attività di manutenzione su impianti esistenti o installazione di impianti nuovi e che non fattura direttamente al cliente finale ma a un'altra società che opera nello stesso settore ha chiesto: se il regime dell'inversione contabile si applica all'installazione e manutenzione di un impianto antincendio di un immobile; se le stesse regole valgono per le prestazioni effettuate su altre strutture, come piattaforme marine, impianti industriali e navi; se il meccanismo del reverse charge riguarda anche la manutenzione di estintori e altra attrezzatura antincendio.

Con la risoluzione 245/E l'Agenzia ha risposto che il meccanismo del reverse charge sussiste solo per le prestazioni che interessano beni immobili e non per i servizi realizzati su strutture come navi e piattaforme galleggianti. Per la manutenzione degli estintori, delle manichette e delle mascherine, i relativi subappalti devono

essere assoggettati al regime del reverse charge solo se i materiali mobili oggetto di manutenzione fanno parte di un impianto complesso installato su un immobile e la manutenzione riguarda l'intero impianto.

Il secondo interpello riguarda una società che svolge prevalentemente attività di produzione e commercializzazione di prodotti non metalliferi per l'edilizia, come argilla espansa, altre malte e calcestruzzi non refrattari (codice attività 23.99.00 di Ateco 2007). La società ha chiesto chiarimenti sul comportamento da seguire ai fini dell'applicazione del regime Iva del reverse charge, per le cessioni con posa in opera del materiale prodotto e per le prestazioni di servizi, derivanti da contratti di appalto, volte all'esecuzione di opere complesse. Inoltre ha chiesto le modalità di fatturazione delle operazioni commerciali in caso di costituzione di una Ati.

Con la risoluzione 246 l'Agenzia ha risposto che l'attività di posa in opera dei materiali prodotti deve essere assoggettata a Iva con le modali-

tà ordinarie, dato che riveste natura accessoria rispetto alla fornitura. Ciò anche nel caso in cui la posa in opera sia effettuata da terzi su contratto di appalto o di subappalto; qualora invece l'attività vada oltre la semplice posa in opera dei materiali prodotti, sia inquadrate tra quelle del settore edile e si è in presenza delle altre condizioni previste dal decreto Iva scatta l'obbligo di applicare il meccanismo dell'inversione contabile per tutte le operazioni a essa riconducibili. Ovviamente la società dovrà comunicare all'agenzia delle Entrate l'ulteriore attività che svolge; infine, quando l'Ati assume funzione esterna, gli obblighi di fatturazione sono a carico della società istante, in qualità di capogruppo. Tuttavia non si applica il regime del reverse charge nel caso in cui l'associazione temporanea si pone come appaltatore diretto e l'esecuzione delle opere è rimessa alle singole imprese raggruppate, perché tra queste ultime e la capogruppo non si configura un contratto di subappalto ma di mandato.

Imposta di registro e ipotecaria con il possesso di 15 anni

Tassazione ordinaria per l'usucapione agricolo

Angelo Busani

L'usucapione di terreni agricoli in territori classificati come montani, per effetto del possesso continuato per oltre 15 anni, sconta la tassazione ordinaria come qualsiasi altro trasferimento di terreni agricoli. L'operazione non può quindi beneficiare dell'abbattimento alla misura fissa delle imposte di registro e ipotecaria e dell'esenzione dall'imposta catastale (articolo 4 della legge 346/76 e articolo 9, comma 2 del Dpr 601/73). Lo precisa l'agenzia delle Entrate nella risoluzione 244 del 16 giugno 2008, a conferma di quanto già sostenuto nella risoluzio-

ne 201/E del 2 agosto 2007.

La tassazione dell'usucapione di terreni agricoli montani è resa particolarmente complicata dal fatto che bisogna distinguere, da un lato, l'usucapione che matura per effetto del solo possesso continuato per 15 anni (disciplinato dall'articolo 1159-bis, comma 1 del Co-

L'ALTRA VIA

L'abbattimento dei prelievi alla misura fissa viene limitato ai trasferimenti immobiliari regolarizzati

dice civile) e che prescinde da qualsiasi altro presupposto e, d'altro lato, l'usucapione che matura in un termine più breve (5 anni) per effetto di un concorso di presupposti (e cioè l'acquisto in buona fede di un bene venduto da chi non ne sia il proprietario effettuato in base a un titolo idoneo al trasferimento della proprietà, debitamente trascritto nei registri immobiliari, articolo 1159, comma 2 del Codice civile).

Sitrattra di capire se a entrambe queste tipologie di usucapione (oppure a una sola di esse) si applichi il disposto dell'articolo 4 della legge 346/76 (usucapione speciale della piccola proprietà rurale) secondo cui «ai trasferimenti immobiliari, regolarizzati a norma degli articoli precedenti, che abbiano realizzato arrotondamento o accorpamento di proprietà dirette coltivatrici, singole o associate, sono applicabili le agevolazioni previste dall'articolo 9, comma 2» del Dpr 601/73, vale a dire le imposte fisse di registro e ipotecaria e l'esenzione dalla imposta catastale.

La risposta delle Entrate si fonda sul rilievo che la norma si riferisce a «trasferimenti immobiliari regolarizzati» e quindi non all'usucapione che matura per effetto del possesso quinquennale ma all'usucapione nella quale i presupposti al cui ricorrere matura (buona fede, titolo idoneo, possesso ultraquinquennale) in effetti determinano la "regolarizzazione" dell'acquisto che ha come dante causa un soggetto non proprietario del bene venduto.

Sotto esame le annualità 2005-2006

Gli accertamenti

■ Più di un milione gli "avvisi bonari" inviati dalla Regione Lombardia ai possessori di autoveicoli. Le comunicazioni riguardano il bollo auto relativo agli anni 2005 e 2006

Le sanzioni

■ In caso di mancato pagamento c'è tempo fino a tutto luglio per regolarizzare la propria situazione. La sanzione prevista è

pari al 6% dell'importo della tassa di possesso, più un interesse di mora del 2,5%, calcolato su base annua

Le contestazioni

■ I destinatari degli avvisi lamentano di avere ricevuto, in alcuni casi, comunicazioni riguardanti bolli auto già pagati

Il potenziamento del servizio

■ L'Acì, alla quale bisogna

rivolgere per ricevere informazioni, fa sapere di avere potenziato il servizio. Gli addetti alla comunicazione sono passati da cinque a 18. Coinvolti anche gli uffici Pra

I contatti

■ I numeri da contattare sono 199.727.676 per le comunicazioni telefoniche e 199.121.515 per quelle via fax. E-mail: infobollo@lombardia.aci.it

Accertamenti. Un milione di avvisi bonari da gennaio

Bolli auto contesi in Lombardia

Dario Aquaro
Federico Simonelli
MILANO

È fronte aperto in Lombardia sulla vicenda degli accertamenti sul bollo auto relativo al 2005 e al 2006. Da inizio giugno, infatti, più di un milione di cittadini ha ricevuto un avviso bonario sulla tassa di possesso per il

LE REAZIONI

Tra i destinatari delle lettere molti sostengono di avere già versato gli importi chiesti

telefono o tramite fax. Le telefonate al call center sono però a pagamento e le linee risultano spesso intasate, con la conseguenza che, tra coloro che hanno tentato di avere delle informazioni, finora solo alcuni ce l'hanno fatta.

Entro luglio chi non provvederà a chiarire la propria posizione dovrà pagare una sanzione pari al 6% dell'importo del bollo contestata, oltre a un interesse di mora del 2,5% su base annua.

I problemi si erano già registrati a gennaio, quando il meccanismo di pagamento del bollo è diventato online. Il nuovo sistema di pagamento, gestito da Lombardia Informatica, aveva allora creato disagi, legati alla necessità di allineare i dati Acì con quelli del Pirellone.

Ma le difficoltà di consultazione dell'archivio nazionale sembrano permanere tuttora. Dall'ufficio stampa dell'Acì - che mantiene con la Regione Lombardia solo una convenzione per la riscossione e gli accer-

tamenti tributari - specificano che «il servizio è stato potenziato». Da cinque persone che si occupavano della comunicazione con gli utenti si è passati a 18 e anche gli uffici Pra sono ora abilitati a ricevere i ricorsi». E aggiungono che «a breve dovrebbe essere diffuso un comunicato Regione-Acì utile a chiarire ogni problema».

Il cambio di gestione della riscossione del tributo è stato effettuato anche con lo scopo di evitare le cosiddette cartelle pazze. Per farlo si è deciso di aggiornare gli archivi, depurando gli errori accumulati nei decenni, e di telematizzare i pagamenti. Dall'assessorato regionale al Bilancio spiegano infatti che «il 90% dei problemi relativi ai casi ancora in discussione, per gli anni 2005 e 2006, è imputabile al vecchio sistema di pagamento. Si pensi ad esempio al bollettino postale».

Oggi chi vuole regolarizzare la propria posizione può eseguire il pagamento direttamente tramite il portale della Regione.

PARADIGMA
ricerca e cultura d'impresa

MISURE IN MATERIA DI MUTUI

LA RINEGOZIAZIONE LIBERA E CONVENZIONATA E LE ALTRE OPZIONI:

- LE FATTISPECIE • LE MODALITÀ NEGOZIALI • GLI EFFETTI SUL MERCATO
- I CONTROLLI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Milano, 3 e 4 luglio 2008 - Hilton Milan Hotel

Prima giornata: giovedì 3 luglio 2008

- La regolamentazione in materia di mutui: la Convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia e l'ABI
(Dott. Giovanni Calabrò - Aut. Garante della Concorrenza e del Mercato)
(Prof. Avv. Mario Libertini - Università "La Sapienza" di Roma)
- L'ambito oggettivo di applicazione della rinegoiazione dei mutui a tasso variabile
(Notaio Luca Iberati - Notaio in Milano)
- Le modalità della rinegoiazione
(Prof. Avv. Aldo Angelo Dolmetta - Università Cattolica di Milano)
- Le tecniche di redazione contrattuale dei contratti rinegoziati
(Avv. Antonio Petraglia - Petraglia & Associati)
- Le problematiche aperte
(Prof. Avv. Giuseppe Tucci - Università di Bari)
- Le implicazioni di natura fiscale della rinegoiazione
(Prof. Avv. Paolo Puri - Università del Sannio)
- L'impatto della rinegoiazione sulle procedure esecutive immobiliari
(Prof. Avv. Claudio Consolo - Università di Padova)
- Gli effetti del fallimento del mutuatario
(Prof. Avv. Sido Bonfatti - Università di Modena e Reggio Emilia)
- Il ricorso alla procedura di portabilità del mutuo: le tecniche di redazione degli atti
(Prof. Notaio Andrea Fusaro - Università di Genova)

Seconda giornata: venerdì 4 luglio 2008

- Gli effetti della ristrutturazione dei mutui sul mercato e sulla raccolta finanziaria
(Dott. Maurizio Fedele - Credito Fondiario Spa - Fonspa Bank)
- Le prime considerazioni delle agenzie di rating in ordine all'impatto della rinegoiazione dei mutui sul mercato degli RMBS (Residential Mortgage Backed Securities)
(Dott. Roberto Paciotti - Standard & Poor's Italia)
- La convenienza economica delle diverse opzioni in materia di ristrutturazione dei mutui: analisi costi-benefici
(Ing. Alessandro C. Fracassi - Gruppo MutuiOnline Spa)
- Modalità e tecniche di rinegoiazione dei mutui non contemplati dalla convenzione ABI - Ministero
(Avv. Fabio Fiorucci - Credito Fondiario Spa - Fonspa Bank)
- I rapporti tra la rinegoiazione "convenzionata" e le altre fattispecie di rinegoiazione dei mutui
(Prof. Avv. Pietro Sirena - Università di Siena)
- Le altre disposizioni in materia di mutui previste dalla Finanziaria 2008 e dal Decreto Legge Bersani bis
(Avv. Gaetano Casali - Credem Spa)
(Avv. Alessandro Cervini - Banca Monte dei Paschi di Siena)
- I risvolti della convenzione per i consumatori
(Avv. Antonio Tanza - Adusber)
- I procedimenti antitrust in materia di pratiche commerciali bancarie
(Prof. Avv. Marcello Clarich - "L.U.I.S.S. Guido Carli" di Roma)

Ai Notai che parteciperanno all'intero progetto saranno riconosciuti 15 Crediti Formativi Professionali

Per ricevere il programma completo ed iscrizioni rivolgersi a: **PARADIGMA srl - Via Viotti 9 - 10121 Torino**
Tel. 011/538686/7/8/9 r.a. - 5613658 - 5617026 - fax 011/5621123 - 5611117 - 540279
www.paradigma.it info@paradigma.it

I partecipanti potranno formulare, al termine di ogni relazione, quesiti che saranno approfonditi in sede di seminario.

PARADIGMA
ricerca e cultura d'impresa

RESIDENZA FISCALE E STABILE ORGANIZZAZIONE

NELL'EVOLUZIONE NORMATIVA E NELLA RECENTE PRASSI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Milano, 25 e 26 giugno 2008 - Hilton Milan Hotel

Prima giornata: mercoledì 25 giugno 2008

- La residenza fiscale delle società nella normativa italiana
(Prof. Tommaso Di Tanno - Università di Siena)
- La presunzione di residenza in Italia di società estere controllanti società italiane
(Prof. Avv. Dario Stevanato - Università di Trieste)
- La residenza fiscale delle società nella normativa convenzionale
(Avv. Carlo Romano - CMS Adonino Ascoti & Cavasola Scamoni)
- La residenza fiscale del trust nella normativa interna e convenzionale
(Dott. Stefano Grilli - Di Tanno & Associati)
- La tassazione per trasparenza delle società controllate estere
(Dott. Ernesto Volpicella - Agenzia delle Entrate)*
- La tassazione per trasparenza delle società collegate estere
(Avv. Riccardo Michelutti - Maisto & Associati)
- La tassazione integrale dei dividendi indirettamente provenienti da società residenti in Stati a regime fiscale privilegiato
(Prof. Avv. Guglielmo Maisto - Università Cattolica)
- Il trasferimento della sede delle società all'estero
(Avv. Bruno Gangemi - International Fiscal Association (IFA))
- La residenza fiscale delle persone fisiche nella normativa italiana
(Prof. Avv. Mauro Beghin - Università di Padova)
(Prof. Avv. Victor Uckmar - Università di Genova)
- La residenza fiscale delle persone fisiche nella normativa convenzionale e nella recente giurisprudenza di merito
(Prof. Francesco Tundo - Università di Bologna)

Seconda giornata: giovedì 26 giugno 2008

- La stabile organizzazione materiale nella normativa convenzionale
(Dott. Luca Rossi - Studio Tributario Associato Facchini Rossi Scaroni)
- La stabile organizzazione materiale nella normativa italiana
(Avv. Massimo Antonini - Chiomenti Studio Legale)
- La stabile organizzazione personale nella normativa convenzionale
(Avv. Carmine Rotondaro - Gruppo Gucci)
- La stabile organizzazione personale nella normativa e nella giurisprudenza italiana
(Avv. Gabriele Escalar - Studio Ass. Legale Tributario fondato da F. Gallo)
- La determinazione del reddito delle stabili organizzazioni nella normativa convenzionale e comunitaria
(Dott. Sergio Marchese - GnuDi Guatri Consulenti Associati)
(Dott. Maurizio Nistri - GnuDi Guatri Consulenti Associati)
- La determinazione del reddito delle stabili organizzazioni estere nei rapporti fra normativa convenzionale ed italiana
(Prof. Avv. Guglielmo Fransoni - Università di Foggia)
- La determinazione del reddito delle stabili organizzazioni domestiche nella normativa italiana
(Dott. Paolo Ludovici - Maisto & Associati)
- L'applicazione della norma antielusiva alla localizzazione all'estero di attività d'impresa o di singole funzioni
(Prof. Avv. Roberto Cordeiro Guerra - Università di Firenze)

* La relazione è presentata a titolo personale e non impegna la posizione dell'Amministrazione di appartenenza

Per ricevere il programma completo ed iscrizioni rivolgersi a: **PARADIGMA srl - Via Viotti 9 - 10121 Torino**
Tel. 011/538686/7/8/9 r.a. - 5613658 - 5617026 - fax 011/5621123 - 5611117 - 540279
www.paradigma.it info@paradigma.it

I partecipanti potranno formulare, al termine di ogni relazione, quesiti che saranno approfonditi in sede di seminario.